



# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

### AREA POLIZIA LOCALE

#### ORDINANZA N. 20 DEL 23-09-2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER: ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI O CANTIERI STRADALI; INTERVENTI URGENTI E NON PROGRAMMABILI O COMUNQUE DI MODESTA ENTITÀ CHE RIENTRANO NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRADALE; ALLACCIAMENTO AI SOTTOSERVIZI; RIFACIMENTO SEGNALETICA; MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO; E QUALSIASI INTERVENTO SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA CHE COMPORTA LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NON RILEVANTI E DIBREVE DURATA NELLE PUBBLICHE VIE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

**VISTE** le numerose richieste di modifica della circolazione stradale che pervengono al Comune al fine di poter eseguire lavori su strada con interventi riferibili ad una durata non superiore a 48 ore;

**CONSIDERATO** che i lavori hanno carattere di esecutività da parte di soggetti privati o dagli stessi Enti che erogano i servizi pubblici, con personale e mezzi propri, o con la collaborazione di ditte affidatarie di contratti d'appalto;

**PRESO ATTO** che tali richieste vengono pertanto presentate sia da soggetti privati, sia da ditte titolari di un appalto pubblico, sia da Enti o Ditte che erogano servizi pubblici (anche in nome e per conto di altri Enti), le quali si trovano frequentemente a dover eseguire interventi non programmabili o di modesta entità o che, comunque, riguardano l'ordinaria attività di manutenzione delle strade, dei marciapiedi, del verde pubblico, dei sottoservizi, manutenzione della segnaletica stradale ed ogni altro lavoro soggetto alla disciplina del Codice della Strada;

**ATTESO** che gli interventi in argomento possono comportare il restringimento temporaneo della sede stradale o comunque la modifica della circolazione ordinaria – anche con interdizione totale del traffico veicolare e pedonale – nelle strade ricadenti entro i limiti di “centro abitato” del territorio comunale interessate dai lavori, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere;

**TENUTO CONTO** che per ogni intervento dovrà, in ogni caso, essere data tempestiva comunicazione esplicita, formale e sottoscritta (mediante la compilazione del modulo allegato alla presente oppure attraverso altro documento purché risponda a tutti i parametri contenuti nel modulo

stesso), attraverso l'impiego di qualsiasi mezzo idoneo tale da rendere immediatamente edotto il Comune circa l'esecuzione dei lavori che attengano al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, limitando al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale ed ai residenti delle zone interessate dalle opere;

**VISTI** gli Artt. 5 c. 3, 6 c. 4 lett. f), 7, 21, 37, 38 e 42 del Decreto Legislativo 30/04/1992, nr. 285, e gli Artt. dal 30 al 43 del Regolamento D.P.R. 16/12/1992, nr. 495;

**RICHIAMATO** il Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. nr. 226 del 26/09/2002 – Suppl. Straordinario) avente ad oggetto: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

**VISTI** il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 s.m.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495s.m.i.;

**VISTI** gli Artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

## **DICHIARA**

- “AREA DI ESECUZIONE DELLE OPERE”, la strada o il tratto di essa interessata dai lavori, la quale dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata.

## **DISPONE**

1. Il restringimento temporaneo o l'occupazione della sede stradale, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, nelle strade urbane di quartiere e strade locali urbane (classificate di tipo “E” ed “F”) di proprietà comunale ricadenti all'interno dei limiti di “centro abitato” del Comune, interessate da interventi urgenti e non programmabili o comunque di modesta entità, che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata e comunque per un periodo non superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive;
2. Che sia mantenuta, ove possibile, la normale circolazione veicolare sulla parte residua di carreggiata (che dovrà essere di sezione non inferiore a 6,00 ml nel caso di strada con doppio senso di circolazione ovvero non inferiore a 3,00 ml nel caso di strada a senso unico di circolazione);
3. Che sia garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni in sicurezza (Art. 40 D.P.R. 16/12/1992, n. 495).

## **ORDINA**

1. l'istituzione temporanea in funzione delle disposizioni sopra elencate:
  - a) Del **senso unico alternato a vista o con regolazione semaforica o manuale** (a seconda delle necessità del traffico veicolare), nel caso in cui il tratto di carreggiata

sia interessato dal restringimento temporaneo, regolando opportunamente i flussi di traffico con due movieri muniti di apposita paletta o di impianto semaforico, posti a ciascuna delle estremità della strettoia o apponendo conforme segnaletica stradale di obbligo “dare la precedenza nel senso unico alternato”, dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare ed apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di “diritto di precedenza nel senso unico alternato”, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

- b) In alternativa al p.to 1 lett. a), del **divieto di transito** nei casi di occupazione totale della carreggiata ovvero di occupazione parziale ma non tale da garantire il transito di veicoli, andando ad apporre adeguata segnaletica stradale di divieto: “divieto di transito” con l’indicazione del suo periodo di vigenza, a ciascuna delle estremità dell’area di esecuzione delle opere.  
Contestualmente, dovrà essere apposta ad ogni intersezione ovvero all’imbocco della strada interessata parzialmente dall’interdizione temporanea, adeguata segnaletica indicante preavviso di deviazione per lavori in corso con l’indicazione del suo periodo di vigenza, inoltre, dovrà essere adottata adeguata segnaletica indicante eventuali percorsi alternativi;
- c) del **divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli**, nel tratto di strada interessato dai lavori, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale compresi i pannelli integrativi di inizio, continuazione, fine, e di indicazione del periodo di validità;
- d) E/o **dei passaggi obbligatori a destra** (fig. II 82/a – Art. 122 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.), **o a sinistra** (fig. II 83/a – Art. 122 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.), a seconda del caso, da collocarsi prima dell’ingombro sulla sede stradale;
- e) E/o **del limite massimo di velocità di 30 km/h** nel tratto di carreggiata interessato dall’area di esecuzione delle opere;
- f) E/o **del divieto di sorpasso** nel tratto di carreggiata interessato dall’area di esecuzione delle opere;

## 2. Agli Enti o alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere, a propria cura e spese:

a) Alla scrupolosa ed esatta compilazione, in ogni sua parte, dell’allegato modulo di comunicazione circa l’esecuzione di opere, depositi, o cantieri stradali, interventi urgenti e non programmabili, o comunque di modesta entità, da inviare tempestivamente al protocollo del Comune a mezzo PEC all’indirizzo [protocollo@pec.comune.gianico.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.gianico.bs.it) prima di qualsiasi messa in opera di ogni attività in tal senso, salvo cause di forza maggiore. La comunicazione di che trattasi potrà essere effettuata anche attraverso altro documento, purché risponda a tutti i parametri ritenuti essenziali a far conoscere:

- denominazione del materiale esecutore dell’opera e recapiti (anche telefonici);
- indicazione del committente ovvero dell’ente per il quale l’esecutore presta la propria opera e recapiti (anche telefonici);
- la localizzazione, quanto più fedele, del comune, della strada e della zona in cui verranno a compiersi le opere;
- il periodo in cui si intende effettuare le opere (avendo cura di indicare esattamente la data, l’ora di inizio e fine dei lavori);
- il tipo di opera che verrà ad essere eseguita;
- l’allegazione di eventuali titoli necessari per il compimento dei lavori di che trattasi ovvero la sola menzione nella comunicazione, avendo cura di indicare

la natura degli atti, l'Ente di rilascio, la data ed il numero di protocollo quale elemento identificativo del provvedimento autorizzativo / concessorio;

- b) Alla rimozione o all'oscuramento della segnaletica stradale permanente presente nell'area di cantiere in contrasto con quanto stabilito dal presente provvedimento;
- c) A rendere noto il divieto di sosta istituito temporaneamente in forza della presente ordinanza, non meno di 48 (quarantotto) ore prima della sua entrata in vigore, attraverso la posa dei prescritti segnali e pannelli integrativi. Di tale operazione deve essere data comunicazione al Comune mediante l'inoltro di una mail all'indirizzo [protocollo@pec.comune.gianico.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.gianico.bs.it), con allegate le fotografie del posizionamento della prescritta segnaletica stradale, la cui data e ora d'invio attesteranno l'assolvimento del presente obbligo;
- d) Alla posa, negli istanti antecedenti all'effettivo inizio dell'intervento (eccetto quanto previsto nel punto precedente), anche su eventuale indicazione del Servizio di Polizia Locale, delle delimitazioni di cantiere e di tutta la segnaletica necessaria (segnali temporanei di cantiere, segnali di precedenza, di divieto, di obbligo, di preavviso e di deviazione), con utilizzo di dispositivi luminosi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità così come previsto dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. nr. 226 del 26/09/2002 – Suppl. Straordinario) avente ad oggetto "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", così come dall'estrapolazione degli schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane) – Tav. da 72 a 87 del citato Decreto, che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale;
- e) Alla rimozione, al termine dei lavori, di tutta la segnaletica stradale temporanea e al ripristino fedele della segnaletica stradale permanente precedentemente rimossa o oscurata, avendo cura di effettuare preventivamente un capillare rilievo, eventualmente anche fotografico, di tutta la segnaletica presente;  
Al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. Qualora si trattasse di lavori di manomissione del suolo (tagli strada, scavi, fresature...), la ditta esecutrice delle opere avrà l'onere di effettuare il ripristino del manto stradale, anche attraverso la preventiva e continuativa compensazione del livello del terreno mediante l'utilizzo di materiale idoneo fino al suo completo assestamento, avendo cura di comunicare tempestivamente la data e l'ora in cui sono venute a cessare le condizioni precarie del tratto di strada interessato dalle opere.
- f) Indipendentemente da quanto disposto nel presente provvedimento, di adottare sempre tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 21 del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

## **VIETA**

1. L'uso di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali temporanei dei cantieri che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
2. L'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.

## **PRESCRIZIONI**

1. La presente non sostituisce eventuali titoli autorizzativi necessari per l'esecuzione delle opere (Es. autorizzazione all'occupazione del suolo, ecc.), la cui mancanza, nonché qualsiasi azione che si trovi in contrasto con il presente provvedimento, costituirà violazione secondo i dettami stabiliti dal vigente ordinamento giuridico;
2. Le opere e le occupazioni poste in essere non devono arrecare pregiudizi o ledere diritti a persone private che dimorano o risiedono all'interno dell'area di esecuzione delle opere a meno che non vi sia un accordo, anche verbale, tra le parti, e/o gli Enti o la ditta esecutrice dei lavori non dimostrino di aver posto in essere qualsiasi azione di informazione effettuata, mediante qualsiasi mezzo, in tempi antecedenti rispetto l'inizio dei lavori, comunque non inferiore a 48 (quarantotto) ore antecedenti l'inizio delle opere, circa l'attività da svolgersi ed il periodo necessario per il suo compimento;
3. Il presente provvedimento è un elemento essenziale per poter iniziare i lavori e dovrà essere tenuto in loco ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
4. Non potranno essere eseguiti i lavori di cui all'oggetto qualora nella medesima via siano già operanti altri cantieri e questi comportino ulteriori disagi alla fluidità della circolazione;
5. Qualora le opere da eseguirsi comportino una condizione tale da modificare essenzialmente la regolamentazione stradale ordinaria (inteso sia nell'area di esecuzione che in eventuali percorsi alternativi), saranno vagliate le singole richieste in modo da verificare, nel caso, la necessità all'emanazione di specifico provvedimento;
6. L'impresa esecutrice dei lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, effettuando un costante e frequente controllo dell'area di cantiere, anche durante i periodi di non attività, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e funzionamento di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e sicurezza della recinzione del cantiere;
7. Sia sempre garantita l'entrata e l'uscita dai passi carrai presenti nel tratto interessato dai lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere, salvo accordo tra la ditta esecutrice o l'Ente dalla quale dipende o il committente dei lavori ed i soggetti, sia pubblici che privati, ricadenti nell'area di esecuzione delle opere;
8. L'Autorità che emette il presente atto, in casi di urgenza, emergenza, pericolo o necessità, potrà sospendere i lavori e ordinare il ripristino della normale viabilità, anche senza preavviso, concedendo la ripresa dei lavori a cessazione dei motivi che hanno reso indispensabile la loro sospensione.

## **AVVERTENZE**

1. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali e/o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta richiedente / esecutrice i lavori, considerando il Comune di Gianico, ivi compresi i rispettivi dipendenti, completamente sollevati ed indenni;
2. Qualora emergessero condizioni o contenziosi derivanti dai lavori eseguiti, le responsabilità di cui al punto precedente, con espresso richiamo a quanto stabilito nel p.to 2 lett. f) del presente provvedimento, continuano a persistere in capo all'esecutore delle opere, anche a cantiere ultimato con conseguente ripristino della viabilità ordinaria, fino al completo ripristino del manto stradale ed alla relativa comunicazione di cessazione delle condizioni precarie del tratto di strada interessato dai lavori;
3. Sono escluse dalla presente ordinanza:
  - a) tutte le strade che per caratteristiche e conformazione non rientrano nella

- classificazione di “strade urbane di quartiere o strade locali urbane”;
- b) tutte le strade che, pur essendo classificate “strade urbane di quartiere o strade locali urbane”, non siano di proprietà comunale;
  - c) tutte le strade che, pur essendo classificate “strade urbane di quartiere o strade locali urbane” e di proprietà comunale, non rientrino nella perimetrazione di “centro abitato”; per le quali dovrà essere presentata apposita istanza per l’emissione di specifica ordinanza;
- 4. La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, e verrà pubblicizzata attraverso le principali fonti locali di divulgazione e, altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
  - 5. Incaricati dell’esecuzione della presente, sono i funzionari Ufficiali ed Agenti di cui all’Art. 12 del Codice della Strada;
  - 9. Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. della Lombardia Sezione di Brescia, ai sensi della Legge 1034/1971, ovvero presentando ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA  
LOCALE  
RESCIGNO DOMENICO

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA  
N. 20 DEL 23-09-2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER: ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI O CANTIERI STRADALI; INTERVENTI URGENTI E NON PROGRAMMABILI O COMUNQUE DI MODESTA ENTITÀ CHE RIENTRANO NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRADALE; ALLACCIAMENTO AI SOTTOSERVIZI; RIFACIMENTO SEGNALETICA; MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLICO; E QUALSIASI INTERVENTO SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA CHE COMPORTA LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NON RILEVANTI E DIBREVE DURATA NELLE PUBBLICHE VIE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.**

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-09-2025 al 08-10-2025.

Gianico 23-09-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*(Nominativo leggibile nel certificato di firma)*

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*